

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato "2"

**Procedura negoziata mediante RDO sul SardegnaCAT
per la copertura assicurativa RC Auto.**

Sommario

Sezione I	4
Definizioni	4
Sezione II	5
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.	5
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R. C.	5
ARTICOLO 2. ESCLUSIONI E RIVALSE	6
ARTICOLO 3. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE	6
ARTICOLO 4. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO	6
ARTICOLO 5. ESTENSIONE TERRITORIALE	7
ARTICOLO 6. DECORRENZA E DURATA	7
ARTICOLO 7. PAGAMENTO DEL PREMIO	7
ARTICOLO 8. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO	8
ARTICOLO 9. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO	8
ARTICOLO 10. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI	8
ARTICOLO 11. GESTIONE DELLE VERTENZE	9
ARTICOLO 12. ONERIA CARICO DEL CONTRAENTE	9
ARTICOLO 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	9
Sezione III	9
CONDIZIONI GENERALI	9
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	9
Art. 15 Disciplina antimafia	10
Art. 16. Stipula del contratto, tempi e spese	10
Art. 17 Cauzione definitiva	10
Art. 18. Obblighi generali dell'appaltatore e varianti in corso di esecuzione	10
Art. 19 Obblighi verso il personale dipendente	11
Art. 20 Collocamento obbligatorio dei disabili	11
Art. 21 Divieti	11
Art. 22 Responsabilità dell'appaltatore e assicurazione	11
Art. 25 Penali	12
Art. 26 Risoluzione del contratto	12
Art. 27 Documenti vincolanti	13
Art. 28 Subappalto	13

Art. 29 Spese	13
Art. 30 Trattamento dei dati.....	13
Art. 31 Foro competente	13
Art. 32 Responsabile del procedimento.....	13
Art. 33 Responsabile dell'esecuzione.....	13
Art. 34 Rinvio.....	13

Sezione I

Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

- per "**codice**": il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;
- per "**Regolamento**": il decreto del Ministero dello sviluppo economico che definisce il contratto base r. c. auto ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221;
- per "**Codice della Strada**": il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- per "**Impresa**": l'impresa con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione r. c. auto;
- per "**Contratto Base**": il contratto r. c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, disponibile sul sito internet e presso i "punti vendita" dell'Impresa stessa, per i veicoli di cui all'art. 122 del Codice, quali le autovetture, gli autocarri, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dal l'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con forma tariffaria
- Bonus Malus e con forma tariffaria assimilata No Claim Discount, con formula contrattuale "Guida libera", per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22,ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'Impresa;
- per "**contraente**": colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;
- per "**Assicurato**": il soggetto, anche diverso dal contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285);
- per "**Terzi danneggiati**": i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del codice; si considerano, in ogni caso, Terzi danneggiati, i terzi conducenti diversi dai proprietario del veicolo, dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio che subiscono un danno a causa di un difetto di funzionamento e/o manutenzione del veicolo a loro non imputabile;
- per "**carta Verde**": il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'Impresa estende agli stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r. c. auto prestata con il contratto;
- per "**Veicolo**": il veicolo indicato in polizza;
- per "**Aree equiparate alle strade di uso pubblico**": le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, quali, a titolo di esempio, le stazioni di

- servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
- per "**Aree private**": le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
 - per "**Bonus Malus**". la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata No Claim Discount, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r. c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione (v. Condizione speciale Bonus Malus);
 - per "**Periodo di osservazione**": il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r. c. auto e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione
 - corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di 12 mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
 - per "**Classe di merito CU**": la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i "criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale" previsti dal Regolamento ISVAP n.412006 e successive modificazioni, indicati nell'Appendice informativa al contratto.
 - Per "**Massimali minimi obbligatori di legge**": i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. c. auto stabiliti dall'art.128 del Codice.

Sezione II

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R. C.

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli indicati in polizza, da chiunque guidati, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, la marcia del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dalla marcia del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.

I veicoli da assicurare sono quelli indicati nell'allegato "3 – Elenco Automezzi".

ARTICOLO 2. ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, il conducente sia a conoscenza delle cause di mancata abilitazione, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, ad eccezione dell'eventuale mancata revisione periodica obbligatoria del veicolo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente) esclusivamente nei casi in cui quest'ultimo, al momento del verificarsi del sinistro, è a conoscenza dell'esistenza delle cause di esclusione e rivalsa in capo al conducente.

ARTICOLO 3. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari non desumibili dalla documentazione che gli stessi sono tenuti a consegnare all'Impresa per la stipulazione del contratto o che l'Impresa può acquisire direttamente ai sensi dell'art.133 del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ARTICOLO 4. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ARTICOLO 5. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri stati le cui sigle internazionali indicate sulla carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r. c. auto in vigore nello stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. La Carta verde è valida per lo stesso periodo di

assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

ARTICOLO 6. DECORRENZA E DURATA

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 00,00 del 01.07.2019.

Il contratto ha durata annuale si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e potrà essere rinnovato secondo la normativa vigente. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 45 giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata, con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 1 70-bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

ARTICOLO 7. PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura così come sopra specificato.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art. 1901 cc).

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; in caso di esito negativo dei controlli entro il termine di 60 giorni successivi alla stipula della polizza, l'assicurazione, fermo restando quanto sopra disposto, non avrà nulla a pretendere.

I premi potranno essere pagati, previa notifica della scadenza degli stessi con un preavviso di 60 giorni, al soggetto individuato al tal fine dalla Compagnia.

ARTICOLO 8. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del codice della strada) e di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Contraente, uno dei seguenti effetti:

a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al servizio sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina, l'Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;

b) sostituzione del contratto per altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito.

c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; ai sensi dell'articolo 1918 codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

ARTICOLO 9. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente o, se persona diversa dal Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, l'attestazione dello stato del rischio con le indicazioni previste dalle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, Regolamento ISVAP n. 12006 e successive modificazioni).

Nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della Strada);
- efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, Codice Civile);

l'Impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

Il Contraente deve consegnare all'Impresa l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

ARTICOLO 10. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 Codice Civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 Codice Civile).

ARTICOLO 11. GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

ARTICOLO 12. ONERIA CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Impresa assicuratrice.

ARTICOLO 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di assicurazione nella forma RC auto.

L'impresa assicura in conformità alle norme vigenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione di veicoli a motore descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Sezione III

CONDIZIONI GENERALI

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti sono obbligate a rispettare ogni disposizione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il concorrente che risultasse aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in oggetto.

Qualora la Provincia avesse notizia dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di tracciabilità procederà all'immediata risoluzione del contratto.

Art. 15 Disciplina antimafia

Ai sensi dell'art. 84 comma 2 e art. 67 comma 1 D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina antimafia non sono dovuti in quanto l'appalto in oggetto è di valore inferiore ad euro 150.000,00.

Art. 16. Stipula del contratto, tempi e spese

La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltatore.

All'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione della garanzia definitiva prevista ai sensi dell'articolo 103 D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della Provincia del Sud Sardegna sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, o altra sede eventualmente individuata, nella data che verrà indicata dall'Ufficio Contratti con comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto, se necessario.

Art. 17 Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza dovrà essere compilata secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004 (G.U. n. 109 dell'11 maggio 2004).

Le clausole che la polizza deve obbligatoriamente contenere e le modalità di svincolo sono quelle previste dall'art. 103 sopra richiamato.

Art. 18. Obblighi generali dell'appaltatore e varianti in corso di esecuzione

L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio con scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e con diligenza e buona fede. La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, nella fase esecutiva dell'appalto, tutte le eventuali varianti prive di incidenza sul prezzo che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; si impegna altresì a darne comunicazione sollecitamente e

comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, senza che l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

Art. 19 Obblighi verso il personale dipendente

Ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del Decreto Legislativo numero 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., l'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti – ove presenti - il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 20 Collocamento obbligatorio dei disabili

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni (già contenute nei moduli di gara):

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999.

Art. 21 Divieti

E' fatto espresso divieto, fin da ora, all'appaltatore di:

- **sospendere** l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- **cedere** il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della stazione appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 22 Responsabilità dell'appaltatore e assicurazione

L'appaltatore sarà l'unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante e a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori sia a causa delle attrezzature e/o prodotti utilizzati. È, inoltre, diretto e unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione del servizio.

All'uopo sarà obbligato a fornire alla stazione appaltante idonea polizza assicurativa per responsabilità civile.

Art. 25 Penali

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto darà luogo all'applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.

L'applicazione delle penali non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione appaltante e comunicato all'appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto.

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla stazione appaltante.

Art. 26 Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto;
- nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio già erogato.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 27 Documenti vincolanti

Costituiscono documenti vincolanti per l'Amministrazione, per gli offerenti e per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

A – Capitolato

B – Progetto per l'esecuzione del servizio

C – Elenco Mezzi

D – Patto d'Integrità

Art. 28 Subappalto

Il subappalto è ammesso e regolato ai sensi e con i limiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.

Al fine di evitare accordi collusivi è fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare le prestazioni del presente servizio a operatori economici che abbiano partecipato alla procedura di gara.

Anche con riferimento al subappalto trovano applicazione le norme generali relative al possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché quelle inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 29 Spese

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono carico dell'offerente.

Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.

Art. 30 Trattamento dei dati

Gli offerenti e l'aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.

Art. 31 Foro competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 32 Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dirigente.

Art. 33 Responsabile dell'esecuzione

Il nome del Responsabile dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 nonché dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prende avvio dalla consegna del servizio, è il dott. Enrico Sanna, Dipendente del Servizio Patrimonio.

Art. 34 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Carbonia, lì 06.04.2018

Il Dirigente

